

*Dedotto ciò a pubblica notizia, si aggiunge.*

I.

Che non sarà offerta alcuna ammessa tanto all'Asta, quanto a Polizze segrete, quanto ancora per trattativa senza l'avallo di Siccurtà provatamente idonea, o senza altra valida documentata cauzione, al qual oggetto l'esibito Pieggio dovrà constare o con Atto notariale annesso all'offerta, o con la sottoscrizione di proprio suo pugno.

II.

Che ogni obblazione le Schede segrete eziandio producibili dal giorno, ed ora della seguita deliberazione all'Asta fino alle ore una pomeridiane del giorno e non minori del 6. per 100. d'aumento sopra l'importare dell'Offerta, che sarà stata accolta sull'Incanto; le obbligazioni della Siccurtà, ed i Certificati relativi dovranno presentarsi in Carta bollata, giusto al prescritto della Legge 11. Settembre 1802. e della Legge Generale di Finanza 17. Luglio 1805. Titolo V. Sezione seconda.